

Convenzione per il Sistema museale della Valtellina

Premesso che:

- ai sensi della Legge regionale n. 130 del 27 settembre 2016 la Provincia esercita le funzioni amministrative riguardanti le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- attraverso il Sistema museale si attua la cooperazione delle realtà museali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8/8509 del 26 novembre 2008;
- per tale attuazione gli enti intendono avvalersi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – Finalità e servizi

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Sistema museale della Valtellina è lo strumento mediante il quale, fatta salva l'autonomia di ciascun ente titolare, nell'ottica della sussidiarietà, si attuano la cooperazione tra le realtà museali aderenti e la condivisione di risorse, persone e strumenti. Il Sistema museale deve perciò garantire a tutte le realtà partecipanti, attraverso una programmazione, servizi integrati omogenei al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più qualificati e di radicare le realtà museali, nella loro funzione di centri culturali e di aggregazione sociale, nella comunità di riferimento.

Il Sistema museale della Valtellina ha sede presso la Provincia di Sondrio, ente capofila.

ART. 2 – REALTÀ MUSEALI ADERENTI E REQUISITI

1. Possono aderire al Sistema museale della Valtellina musei, raccolte museali, ecomusei e parchi archeologici, pubblici o privati.

Nel caso di realtà museali non riconosciute dalla Regione Lombardia si richiedono i seguenti requisiti che verranno annualmente certificati:

- disponibilità di una sede adeguata o, per gli ecomusei e i parchi archeologici, di una sede istituzionale e di un centro di documentazione;
 - possesso di una collezione permanente;
 - atto istitutivo;
 - presenza di un regolamento scritto che individui:
 - la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro;
 - la missione, l'identità e le finalità;
 - l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile;
 - il personale;
 - l'inalienabilità delle collezioni;
 - presenza di un referente qualificato;
- e, per i musei e per le raccolte museali:

- apertura di almeno due giorni settimanali per un totale di almeno 10 ore alla settimana o apertura stagionale di almeno tre giorni settimanali per un totale di almeno 12 ore alla settimana;
- presenza di un inventario della collezione.

2. Possono inoltre aderire al Sistema museale strutture ed edifici musealizzati ritenuti di interesse dal comitato tecnico di cui all'articolo 8, la cui organizzazione e gestione sia finalizzata ad accogliere i visitatori (ad es. palazzi, case museo, forti).

Tali strutture o edifici devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di un referente;
- apertura di almeno due giorni settimanali per un totale di almeno 10 ore alla settimana o apertura stagionale di almeno tre giorni settimanali per un totale di almeno 12 ore alla settimana;
- assenza di finalità di lucro.

ART. 3 – SERVIZI

Il Sistema museale della Valtellina svolge per le realtà museali aderenti i seguenti servizi:

- a. servizio integrato di promozione e comunicazione, rivolto in primo luogo alla comunità locale e ai gruppi turistici, attraverso strumenti concordati in sede di comitato tecnico e attraverso la gestione, in collaborazione con i musei, del sito internet dedicato;
- b. servizio educativo integrato: coordinamento e promozione delle attività didattiche ed educative dei musei aderenti ed eventuale gestione diretta delle attività;
- c. servizio integrato di documentazione e catalogazione: coordinamento e promozione di attività di catalogazione e documentazione delle collezioni museali, d'accordo con gli enti di competenza;
- d. servizio integrato di fruizione: informazioni sulle realtà museali e prenotazione di attività o visite di gruppo attraverso il sito.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione, decorrente dal 1° gennaio 2023, ha durata fino al 31 dicembre 2028.

ART. 5 - REGOLAMENTO

Il Sistema Museale della Valtellina potrà dotarsi di un regolamento scritto che individua i contenuti elencati nel requisito minimo 2 della d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8509.

ART. 6 - GESTIONE E OBBLIGHI

1. La Provincia di Sondrio, ente capofila:

- a. adotta gli atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;

b. realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema;c. assume la funzione di centro servizi e di coordinamento e assicura, sulla base delle disponibilità di bilancio del Sistema, lo svolgimento dei compiti individuati all'art. 3;

d. assicura lo svolgimento delle attività del Sistema tenendo conto delle indicazioni della carta delle professionalità museali ICOM (International Council of Museums) e mette a disposizione adeguati spazi per gli uffici del Sistema;

e. assume a suo carico le spese amministrative, della sede e per il coordinamento del Sistema.

2. Gli enti aderenti titolari delle diverse realtà museali assicurano, a fronte dei servizi di cui all'art. 3:

a. la disponibilità di personale tecnico-museale qualificato con curriculum vitae adeguato all'incarico;

b. la partecipazione del personale al Comitato tecnico del sistema museale e alle iniziative coordinate e programmate dal comitato stesso;

c. il rispetto delle procedure gestionali condivise a livello sistemico;

d. la partecipazione alle spese del Sistema con il versamento della quota associativa di cui all'art. 10.

TITOLO II - Organizzazione

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Almeno una volta all'anno viene convocata l'Assemblea degli amministratori, composta dai legali rappresentanti o loro delegati dei soggetti aderenti al Sistema museale, con lo scopo di approvare i programmi annuali delle attività del Sistema, valutare lo stato dei servizi e tracciare possibili linee di sviluppo della cooperazione.

2. I rappresentanti degli enti aderenti hanno diritto ad un voto ciascuno.

3. Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti. In seconda convocazione, che può avere luogo anche a distanza di un'ora dalla prima, basta la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.

ART. 8 – COMITATO TECNICO

1. Almeno due volte l'anno viene convocato il Comitato tecnico composto dai responsabili delle realtà museali aderenti al Sistema. Il Comitato predispone i programmi annuali delle attività del Sistema da sottoporre all'Assemblea degli amministratori e concorda le modalità di attuazione dei servizi di sistema che possono prevedere anche interventi mirati al fine di ovviare a carenze specifiche delle realtà museali.

2. Al Comitato tecnico partecipano il coordinatore del Sistema, il responsabile delle attività didattiche individuato dal Sistema e il responsabile del servizio Cultura della Provincia.

Al Comitato partecipano con funzione propositiva i funzionari competenti in materia culturale o turistica delle Comunità Montane aderenti al Sistema con un ruolo di raccordo tra le attività del Sistema e le attività promosse dal proprio ente nel territorio di competenza.

3. Su particolari questioni il Sistema museale potrà richiedere agli enti convenzionati la disponibilità a collaborare anche a specifici gruppi di lavoro tramite il personale tecnico delle diverse realtà museali.

ART. 9 – COORDINATORE DEL SISTEMA MUSEALE

Il coordinatore del Sistema museale della Valtellina, in possesso di un curriculum adeguato all'incarico, è assicurato dall'ente capofila e svolge le seguenti attività:

- a. cura l'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema di cui all'art. 3;
- b. assiste alle sedute dell'Assemblea degli amministratori del Sistema museale e ne redige i verbali;
- c. convoca e coordina il Comitato tecnico del Sistema;
- d. provvede alla stesura della relazione annuale sullo stato del Sistema museale da inviare agli enti convenzionati;
- e. collabora, per quanto di competenza, alla formulazione della proposta per la relazione previsionale e programmatica per il bilancio preventivo dell'ente capofila.

ART. 10 - FINANZIAMENTO

1. Al finanziamento del Sistema museale si provvede con fondi costituiti da:

a. le quote associative annuali dei musei, delle raccolte museali, degli ecomusei e dei parchi archeologici, determinate sulla base del numero di abitanti del comune in cui ha sede la struttura museale:

- per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti € 750,00;
- per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti € 1.500,00;
- per i comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti € 3.000,00;
- per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti € 4.000,00;
- per i comuni oltre i 10.000 abitanti € 5.000,00;

b. la quota associativa annuale delle comunità montane convenzionate pari a € 5.000,00;

c. la quota associativa annuale degli edifici e delle strutture musealizzate convenzionate, pari a € 1.000,00;

d. altre entrate straordinarie;

La Provincia, ente capofila, partecipa assumendosi le spese connesse alle attività di coordinamento, ivi incluse quelle relative alla sede.

2. Le entrate e le spese riferite al funzionamento del Sistema troveranno allocazione su appositi capitoli del bilancio della Provincia di Sondrio.

3. Ciascun ente, non più tardi del 31 luglio, eroga la somma dovuta all'ente capofila per l'esercizio in corso; per ogni giorno di ritardo nel versamento verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo dovuto.

TITOLO III – Norme finali

ART. 11 – ADESIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Anche altri soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 potranno in qualsiasi momento chiedere di aderire alla presente convenzione. Tale adesione, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa da parte dell'ente aderente, avrà la durata prevista dall'art. 4.

2. In caso di adesione ad anno avviato, le quote previste dal precedente art. 10 dovranno essere versate in proporzione al numero dei mesi, o frazioni di essi superiori a 15 giorni, ancora mancanti alla fine dell'anno.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

I firmatari della presente convenzione hanno facoltà di recedere nel caso in cui non venisse rispettato quanto indicato agli articoli 1 e 3 relativamente al fine e ai servizi del Sistema museale. Il recesso, da notificare alle altre parti entro il 30 giugno, ha valore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene comunicato.

ART. 13 - MODIFICHE

In caso di cambiamenti istituzionali che non permettano alla Provincia di mantenere il ruolo di capofila, l'assemblea sarà tempestivamente convocata per ridiscutere l'organizzazione del Sistema museale, modificare conseguentemente il testo della convenzione e assumere tutte le necessarie decisioni per la gestione della fase transitoria.